

AVVERTENZE

- **VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA (art. 87 comma 1 della L.P. 22/91):**
"La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall'inizio dei lavori che deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione.";
- **VALIDITA' DELLA DENUNCIA D'INIZIO DI ATTIVITA' (art. 91 bis comma 7 della L.P. 22/91):**
"La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività.";
- **REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'IMPRESA**

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

(comma 8 articolo 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 come ultimo modificato con D.Lgs. 251/2004)

“.....

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

NOTA BENE

Ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m. "In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo".

La documentazione di regolarità contributiva **NON È DOVUTA** in caso di **LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA**: trattasi di **lavori eseguiti direttamente dal titolare** della dia/concessione edilizia **senza intervento di imprese esecutrici dei lavori.**